



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 D. Lgs. 267/2000)

Con i poteri:

- Della Giunta Comunale  
 Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 16 del 12/04/2022

**Oggetto:** Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

L'anno 2022 il giorno 12/04 del mese di Aprile alle ore 13:40 si è riunita la Commissione Straordinaria  
 nella sede Comunale,  
 in modalità videoconferenza  
nelle persone dei sigg.:

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	X	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	X	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente		X

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imperato**

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore IV - Programmazione, Risorse Umane e Controlli di seguito riportata:

**OGGETTO:** Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

PREMESSO che:

- il Comune di Marano di Napoli ha fatto ricorso, con Deliberazione di C.C. n. 82 del 29.09.2014, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000. Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è stato successivamente approvato con delibera del Consiglio comunale n. 114 del 29.12.2014, senza ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, del D. Lgs. 267/2000;
- in data 07/03/2018 la Corte dei Conti sezione regionale della Campania, ai sensi dell'art. 243 quater comma 3 del D. Lgs. 267/2000, decideva il diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Marano di Napoli, con la deliberazione n. 52/2018, avverso la quale l'ente proponeva ricorso, iscritto al n. 605/SR/EL, successivamente rigettato con sentenza n. 24/2018/EL del 13.04.2018, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti;
- in data 16/10/2018 con deliberazione n. 204, la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D. Lgs. n. 267/2000 ed il relativo Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente è stato nominato con DPR del 08/02/2019;
- con DPR del 18/06/2021 è stata nominata l'attuale Commissione Straordinaria in seguito al perfezionamento del decreto di scioglimento del Comune di Marano di Napoli pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 170 del 17.07.2021;

PRESO ATTO di quanto disposto in materia di personale dalla normativa dettata dal Testo Unico degli Enti Locali in caso di dissesto finanziario, in particolare:

- dall'art. 243 del D. Lgs. 267/2000, avente ad oggetto "*Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti*", il quale al comma 7 prevede che gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario siano soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1 (controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale) da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, a cui questo Ente peraltro è già soggetto;

- dall'art. 110 comma 4 che prevede che i contratti a tempo determinato relativi allo stesso articolo 110 siano risolti di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

- dall'art. 263 comma 2 che prevede che con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'Interno individui la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6;

- dall'art. 259, rubricato "*Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato*" che al comma 6 prevede che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermini la dotazione organica dichiarando eccedente il personale



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce;

- dall'art. 267, rubricato "Prescrizioni sulla dotazione organica" che prevede che per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato), la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non possa essere variata in aumento;

CONSIDERATO che la Regione Campania ha previsto con D.G.R. N. 320 DEL 03.07.2012 la costituzione dell'Ambito territoriale sociale N15, composto dai comuni di Marano di Napoli e Quarto, afferente al Distretto n. 38 dell'A.S.L. Na2 Nord, con Capofila il Comune di Marano di Napoli;

PREMESSO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il quale è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI.

PRESO ATTO che il M.L.P.S. ha approvato le "Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017";

ATTESO che le succitate "Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" prevedono come prima priorità di impiego, il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale garantendo sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti, e che gli Ambiti che presentato un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale, loro attribuite, all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale;

ATTESO nelle Linee Guida è specificato che "I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, relativamente all'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio".

VERIFICATO che il comma 200, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, "200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 30.07.2019, quest'Ente ha deliberato l' "Approvazione aggiornamento della III annualità del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 dell'Ambito



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

*Sociale Territoriale n. 15*”, in base alla quale è stata presentata presso la Regione Campania la programmazione del Fondo Povertà prevedendo tra i vari servizi l’assunzione di n. 9 Assistenti Sociali per mesi 12 ulteriormente prorogabili per pari periodo, subordinatamente all’autorizzazione con apposito decreto da parte della stessa Regione Campania;

- che è consentito procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, con copertura finanziaria derivante da risorse etero-finanziate, senza necessità di richiedere specifica autorizzazione alle assunzioni ivi previste, in virtù del parere espresso dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali prot. Uscita n. 0006369 del 19.05.2020 richiamando un orientamento dalla Commissione Stabilità Finanziaria Enti Locali – COSFEL espresso nella seduta del 29 aprile 2020 in cui si afferma che *“Per le assunzioni a tempo determinato, invece la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. Inoltre la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per l’ente squilibri di bilancio.”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 28.10.2019 con cui è stata prevista nel piano triennale dei fabbisogni triennio 2019-2021, l’assunzione di n. 09 Assistenti sociali, riconfermata con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.09.2020;

DATO ATTO che con la predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2020, quest’Ente provvedeva a:

- deliberare la programmazione triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022 - annualità 2020, prevedendo tra l’altro, l’assunzione a tempo determinato di n. 09 Assistenti Sociali categoria D1 finanziati con il Fondo lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito M.L.P.S.), calcolando altresì il limite della spesa per il personale a tempo determinato di cui all’art. 259, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e, limitatamente all’assunzione di n. 9 Assistenti Sociali cat. D1 approvava il seguente prospetto contabile:

N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2019	COSTO ANNUO 2020
9	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			€ 34.173,46		€ 307.561,14 (non rileva ai fini del limite)
<i>*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S.</i>						

- riapprovare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, comunicando le assunzioni a tempo determinato etero finanziate, ivi previste per l’anno 2020, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- rideterminare la consistenza della dotazione organica, in nr. 186 unità di personale, in virtù del Piano triennale dei fabbisogni programmato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 259 comma 6 del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE i seguenti provvedimenti della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al cui controllo questo Ente è soggetto ex art. 243 del Tuel:

- la Decisione prot. n. 0018996 del 20 dicembre 2019 con cui venivano approvate le Deliberazioni della Giunta Comunale nr. 56, 134 e 168/2019, limitatamente, tra l’altro, all’assunzione di n.9 assistenti sociali cat. D1 per mesi 12 eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S.;
- la Decisione n. 127 del 15.12.2021 trasmessa con prot. n. 0000005 del 03.01.2022 con cui venivano approvate le Deliberazioni della Giunta Comunale nr. 25/2021, 41/2021, 42/2021, 45/2021



# Città di Marano di Napoli

*Città Metropolitana di Napoli*

prevedendo, tra l'altro, la proroga di un contratto assistente sociale per mesi 12 e all'assunzione di n.8 assistenti sociali, tutti con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S. ribadendo la non competenza Cosfel trattandosi di contratti a tempo determinato interamente etero-finanziati;

## DATO ATTO:

- che i primi contratti di lavoro, relativi alle figure degli assistenti sociali programmate con le deliberazioni di cui sopra, sono stati formalizzati nell'aprile 2020 per la durata di un anno per sole n. 3 unità, di cui due hanno risolto anticipatamente il rapporto di lavoro in seguito a dimissioni volontarie;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 16.03.2021 è stata prevista per le figure di assistente sociale cat. D1, la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in essere, stabilendo la nuova scadenza al 15.04.2022 e l'assunzione dei restanti 8 Assistenti Sociali (7 a carico del Fondo Povertà 2018 e 1 a carico del Fondo Povertà 2019) a tempo determinato per la durata di mesi 12, eventualmente prorogabili per altri 12 mesi, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Lotta alla Povertà del MLPS;
- che in osservanza della predetta deliberazione, nell'anno 2021 oltre all'assunzione degli 8 assistenti sociali, è stata stipulata la proroga un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso con scadenza al 15.04.2022;

## RICHIAMATA:

- la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri di Giunta Comunale, nr. 25 del 13.10.2021 che ha approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2021/2023, annualità 2021, determinando la consistenza della dotazione organica in nr. 186 unità di personale come previsto nelle precedenti delibere succitate;
- le deliberazione della Commissione Straordinaria, adottate con i poteri di Giunta Comunale n. 41/2021 e 42/2021, che integrano la suddetta deliberazione n. 25/2021, limitatamente all'assunzione a tempo determinato, prevedono quanto con deliberazione n. 41/2021 l'assunzione di tre unità di Istruttori Direttivi, D1, a tempo pieno e determinato per un periodo non superiore a 36 mesi, con coperta economica a carico del Programma Operativo complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 (risorse etero-finanziate), con effettiva assunzione nel dicembre 2021 di una sola unità in seguito alle assegnazioni dall'Agenzia per la Coesione;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri di Giunta Comunale, nr. 45 del 11.11.2021 che integra la suddetta deliberazione n. 25/2021, limitatamente all'assunzione a tempo pieno e determinato di nr. due unità di categoria C, profilo "Tecnici dell'Accoglienza" per un periodo non superiore a 12 mesi per l'annualità 2022, con oneri a totale carico dei Fondi PON Inclusion FSE 2014/2020 tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per finanziare progetti per attuazione Patti Inclusion Sociale – PAIS;

VISTA la richiesta del Responsabile del Settore Servizi alla Persona prot. 0009874 del 30/03/22, inerente la predisposizione degli atti necessari ad un ulteriore proroga (terza annualità) del contratto di lavoro con scadenza nell'aprile 2022, per altri dodici mesi con copertura sulle risorse economiche del Fondo Povertà anno 2019 (risorse etero finanziate);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla suddetta proroga del contratto di lavoro per ulteriori dodici mesi per il profilo di Assistente Sociale, a tempo pieno e determinato per mesi 12 dall'annualità 2022, con coperta totale con Fondi Fondo Povertà anno 2019, si riepiloga quanto segue:

- Piano assunzioni a tempo determinato anno 2022



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Per quanto riguarda il calcolo del tetto di spesa per le ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2022-2024, la normativa ordinaria di riferimento subordina l'acquisizione di personale mediante assunzioni *a tempo determinato* o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, e integrato dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, al limite costituito dal 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, innalzata al 100% laddove in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per gli Enti in stato di dissesto finanziario si deve applicare un ulteriore limite dato dal rispetto del TETTO DI SPESA previsto dall'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 (50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce).

Il tetto risulta rispettato per le assunzioni a tempo determinato già autorizzate e attualmente in corso, come di seguito illustrato:

					<b>Limite Spesa lavoro flessibile 2009</b>	<b>€ 382.618,93</b>
					<b>Tetto 50 % assunzioni 2009</b>	<b>€ 191.309,47</b>
					<b>Limite spesa massima autorizzata dalla Commissione stabilità EELL</b>	<b>€ 60.120,00</b>
n.	ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (già autorizzate) in corso nel 2019-2020		Durata (fino a)	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020	COSTO ANNUO 2021
1	DIRIGENTE LL.PP. art..110 co.1 <i>*risolto nel sett 2021</i>	28/12/2018	3 anni	59.859,64	€ 59.859,64	€ 59.859,64
<b>TOTALE SPESA</b>					<b>€ 59.859,64</b>	<b>€ 59.859,64</b>
	PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)		Durata	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020	COSTO ANNUO 2021
3	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 Progetto SIA	In servizio dal 12/2017	Fino al 31/12/2020	34.173,46	€ 102.520,38 (non rileva ai fini del limite)	=====

## PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2022 – ASSISTENTI SOCIALI – Fondo Povertà

N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021/2022*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2022	15.04.2023	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1		Giu-lug 2022	34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

\*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S

Si prevedono le seguenti assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali fissati dal legislatore, con copertura finanziaria derivante da risorse etero-finanziate:

- come da deliberazione nr. 45/2021 per l'anno 2022 all'assunzione di nr. due unità di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato, con il profilo di Tecnici dell'accoglienza per un periodo non superiore a 24 mesi a tempo pieno e determinato per mesi 12, con coperta totale con Fondi PON Inclusione FSE 2014/2020 tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come indicato nel prospetto seguente:



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

NR.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	COSTO ANNUO TOTALE
2	TECNICI DELL'ACCOGLIENZA - CTG. C1	62.247,15 €

Considerato:

- che in data 28/12/2018 si procedeva all'assunzione, ai sensi dell'art. 110 co. 1 del Tuel, di un Dirigente a con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con incarico di durata triennale, decorrente dal 28.12.2018, con un costo annuale pari ad € 59.859,64;
- che il suddetto rapporto si è risolto di diritto nel settembre 2021, rinvenendo quindi spazi finanziari utili per programmare assunzioni a tempo determinato, necessarie a garantire il funzionamento della struttura dell'ente;

Con la Decisione n. 121 del 30 ottobre 2018, infatti, la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nel valutare la Deliberazione della C.S. n. 206/2018 di riapprovazione piano triennale dei fabbisogni di personale, triennio 2018-2020, approvava l'assunzione di un dirigente ex art. 110 c. 1 per 3 anni per un costo annuo lordo pari ad € 59.859,64, in quanto compreso nel limite della spesa massima autorizzabile per il tempo determinato pari ad € 60.120,00, calcolato secondo i parametri del citato art. 259 co. 6 del Tuel, di cui alla nota del Commissario Straordinario inviata alla COSFEL con nota Prot. 35365 del 25/10/2018. L'assunzione autorizzata si realizzava in data 28/12/2018 con un contratto a tempo determinato di durata triennale, stipulato ai sensi dell'art. 110 co. 1 D. Lgs. 267/2000. Con decisione prot. n. 0018996 del 20 dicembre 2019 con cui la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali approvava le Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 56, 134 e 168/2019, limitatamente a: rideterminazione della dotazione organica nella consistenza di n. 186 posti a tempo pieno, alla proroga per un anno (fino al 31/12/2020) di n. 3 contratti di assistenti sociali, cat. D1 a tempo determinato con scadenza 31/12/2019 per una durata complessiva comunque non superiore a 36 mesi, totalmente finanziate con fondi europei, costo complessivo € 102.520,39 e all'assunzione di nr. 9 Assistenti sociali con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S. Con deliberazione di G.C. nr. 17 del 16.03.2021 si approvava il PTFP 2021/2023 limitatamente all'assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo per le figure di Assistente Sociale cat. D1 la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso (con attuale scadenza al 15.04.2021) e all'assunzione di n. 8 assistenti sociali cat. D1 per mesi 12 eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, come da deliberazione del PTFP 2021/2023 nr. 17 del 16.03.2021;

Il numero di assunzioni a tempo determinato in corso, inoltre, rientra nel limite del 20% (pari a 25 unità) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 01.01.2022 (124 unità), previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 81/2015.

RICHIAMATA la Decisione prot. n. 0018996 del 20 dicembre 2019 con cui la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al cui controllo questo Ente è soggetto ex art. 243 del Tuel, approvava le Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 56, 134 e 168/2019, limitatamente a: rideterminazione della dotazione organica nella consistenza di n. 186 posti a tempo pieno, alla proroga per un anno (fino al 31/12/2020) di n. 3 contratti di assistenti sociali, cat. D1 a tempo determinato con scadenza 31/12/2019 per una durata complessiva comunque non superiore a 36 mesi, totalmente finanziate con fondi europei, costo complessivo € 102.520,39 e alla assunzione di n.9 assistenti sociali cat. D1 per mesi 12 eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S.;

DATO ATTO che l'art.6 - "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" - del D. Lgs. n.165/2001, prevede che:



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al **piano triennale dei fabbisogni** di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. **Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.**

3. Nelle amministrazioni statali, .... **Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.**

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo **non possono assumere nuovo personale.**

RILEVATO altresì, che l'art. 6 ter - "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale"- del D. Lgs. n.165/2001, ai commi 1 e 5 prevede che:

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

CONSIDERATO che le citate Linee di indirizzo sono state emanate con Dpcm del 08/05/2018 e pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2018 e che, come ribadito al punto 2.3 delle stesse, "in sede di prima applicazione il divieto (di assunzione) di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo.",

- che in data 13/12/2020 e 29/03/2021 questo Ente ha provveduto alla trasmissione del piano triennale dei fabbisogni attraverso il sistema Sico gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter D. Lgs. 165/2001;

RICHIAMATO l'art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che al comma 4 recita che: "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, co. 4. ...";

ATTESO che:

- il Piano Triennale dei fabbisogni del personale costituisce il documento essenziale di riferimento per la definizione del modello organizzativo degli enti con lo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- il Piano determinerà la consistenza e il tetto della dotazione organica, ai sensi del comma 3 del novellato art. 6 del D.lgs. 165/2001, che prevede che, in sede di definizione del piano *“ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima”*;

- la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere prevista nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc. sempre nei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

- tale Piano deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e deve tener conto di un ulteriore vincolo finanziario, dato dal tetto del «potenziale limite finanziario» della dotazione organica in essere, cioè degli oneri che l'ente sosterebbe se tutti i posti previsti in questo documento fossero coperti.

- costituisce ulteriore vincolo per la programmazione delle assunzioni l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

DATO ATTO che il presente PTFP viene redatto nel rispetto delle linee di indirizzo ministeriali, indicando la consistenza, in termini finanziari, della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non superano la “dotazione” di spesa potenziale derivante dai limiti di spesa di personale previsti, e che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente, nonché, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio;

CONSIDERATO che il PTFP si sviluppa, come previsto dall'articolo 6 citato, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale e che l'eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

ATTESO:

-che sono in fase di predisposizione i documenti prodromici e necessari all'approvazione dello schema di bilancio di previsione triennio 2022-2024 nonché del Documento unico di programmazione;

- che tali documenti programmatori devono essere coerenti e tener conto di tutte le attuali disposizioni normative in materia di dissesto, di contenimento della spesa di personale, di limitazione delle assunzioni nell'ambito del regime vincolistico vigente e che le cifre complessivamente destinate alla spesa di personale, terranno conto di tutto il personale in servizio a tempo determinato e indeterminato, nonché degli attuali fabbisogni di personale e comprendono le risorse necessarie al finanziamento delle azioni di reclutamento relative al correlato e presente Piano Triennale dei fabbisogni 2022-2024;

RITENUTO pertanto, necessario per l'anno 2022, determinare la consistenza del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024, limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., ad integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 30.09.2020, prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo determinato già in corso con attuale scadenza al 15.04.2022 per una durata contrattuale complessiva comunque non superiore a 36 mesi;



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2022 – ASSISTENTI SOCIALI						
N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021/2022*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2021	15.04.2022	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

\*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S

DATO ATTO che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati e alle necessità della popolazione, ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto e che la stessa;

CONSIDERATO che è possibile procedere all'assunzione di personale a tempo determinato con risorse eterofinanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l'annualità in corso, secondo quanto indicato nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020 dell'Ufficio VII – Affari degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, orientamento già espresso Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 aprile 2020;

RITENUTO dover acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, da rendere ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che dovrà essere data informazione alle OO.SS. e alla R.S.U., ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

## PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

1. DI RICHIAMARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. DI APPROVARE il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024, annualità 2022, limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato già in corso con attuale scadenza al 15.04.2022 per una durata contrattuale complessiva comunque non superiore a 36 mesi;
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa all'Organo di revisione economico finanziaria per il parere da rendere ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione;
4. DI TRASMETTERE il piano triennale dei fabbisogni attraverso il sistema Sico gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6-ter D. Lgs. 165/2001 e di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali le assunzioni previste dal presente PTFP;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU;
6. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli cui l'Ente è soggetto o che possano derivare da modifiche normative, previa verifica del rispetto di tali limiti;



# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri di Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore IV – Programmazione, Risorse Umane e Controlli, con parere favorevole dello stesso Responsabile, relativa alla: *Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Dichiarazione sull'assenza di soprannumero ed eccedenze di personale, ex art. 33 D. Lgs. 165/2001, a valere per il 2022. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà di M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.*

ACQUISITI i pareri del Responsabile IV Settore Programmazione, Risorse Umane e Controlli, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs.267/2000, e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione in data 07/04/2022 prot. 0010877 in merito alla proposta de quo;

Visto il D. Lgs. Del 18.08.2000, nr. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del IV Settore, avente ad oggetto *"Rideterminazione dotazione organica ai sensi dell'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 165/2001. Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà di M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato";*
2. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente eseguibile.





# Città di Marano di Napoli

*Città Metropolitana di Napoli*

7. DI DISPORRE la pubblicazione sull'albo pretorio on line del Comune, secondo le modalità previste dalla vigente normativa;
8. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**Il Responsabile IV Settore  
Dott. Renato Spedaliere**





# Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI Città Metropolitana di Napoli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** per la COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con i poteri del/la  
(X) GIUNTA COMUNALE ( ) CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:  
Responsabile IV Settore – Programmazione Risorse Umane e Controlli

**Oggetto:** Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001”, limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE IV Settore  Dott. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne <b>la regolarità tecnica</b> esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE                      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile Dott. Renato Spedalieri</p> 
<p>IL RESPONSABILE Servizi economico-finanziario Dott. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne <b>la regolarità contabile</b> esprime parere:</p> <p><input type="checkbox"/> FAVOREVOLE                      <input type="checkbox"/> CONTRARIO</p> <p>Data _____</p> <p>Il Responsabile Dott. Renato Spedalieri</p> 





Comune di Marano di Napoli  
Provincia di Napoli  
Prot. n. 0010877 del 07-04-2022  
Ingresso

## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

# COLLEGIO DEI REVISORI

*dott. Alfredo Capobianco*

*dott. Antonio Moliterno*

*dott. Anthony Lettieri*

Alla Commissione Straordinaria – Sede

Al Segretario Generale – Sede

Al Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede



Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.

In data 07/04/2022 presso la sede del Comune, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Marano di Napoli nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti il dott. Alfredo Capobianco che ricopre il ruolo di Presidente, il dott. Antonio Moliterno ed il dott. Anthony Lettieri che ricoprono il ruolo di Componente.

### Premesso

- Che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 06/04/2022 ha ricevuto a mezzo PEC, la Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato.
- Che la Regione Campania ha previsto con D.G.R. N. 320 DEL 03.07.2012 la costituzione dell'Ambito territoriale sociale N15, composto dai comuni di Marano di Napoli e Quarto, afferente al Distretto n. 38 dell'A.S.L. Na2 Nord, con Capofila il Comune di Marano di Napoli;
- Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Legge di Stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386, ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e



all'esclusione sociale, il quale è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico del REI.

- Che il M.L.P.S. ha approvato le "Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" – annualità 2018, destinata al finanziamento dei servizi per l'accesso al REI, per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del REI, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017";
- Che le succitate "Linee Guida per l'impiego della "Quota servizi del Fondo Povertà" prevedono come prima priorità di impiego, il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale garantendo sul territorio la presenza di almeno 1 assistente sociale ogni 5 mila abitanti, e che gli Ambiti che presentato un numero di operatori inferiore al target dovranno vincolare parte delle risorse della quota servizi del Fondo Povertà nazionale, loro attribuite, all'acquisizione di tali operatori al fine di rafforzare il servizio sociale professionale;
- Che nelle Linee Guida è specificato che "I vincoli nell'utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento della spesa del personale presenti a legislazione vigente, fatte salve le deroghe ai vincoli di contenimento della spesa di personale previste dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, relativamente all'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato nei limiti di un terzo delle risorse attribuite a ciascun ambito territoriale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio".

#### Considerato

- Che il comma 200, dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2018, "200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."



- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2020, l'Ente provvedeva a:
  - Deliberare la programmazione triennale dei fabbisogni del personale triennio 2020/2022 - annualità 2020, prevedendo tra l'altro, l'assunzione a tempo determinato di n. 09 Assistenti Sociali categoria D1 finanziati con il Fondo lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in seguito M.L.P.S.), calcolando altresì il limite della spesa per il personale a tempo determinato di cui all'art. 259, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e, limitatamente all'assunzione di n. 9 Assistenti Sociali cat. D1 approvava il seguente prospetto contabile:

N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA CONTRATTO	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2019	COSTO ANNUO 2020
9	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1			€ 34.173,46		€ 307.561,14 (non rileva ai fini del limite)
<i>*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S.</i>						

- Che così come indicato nella Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri della Giunta Comunale nel piano assunzioni a tempo determinato per l'anno 2022, per ciò che riguarda il calcolo del tetto di spesa per le assunzioni a tempo determinato 2022-2024, la normativa ordinaria di riferimento subordina l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, e integrato dall'art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014, al limite costituito dal 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, innalzata al 100% laddove in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli Enti in stato di dissesto finanziario si deve applicare un ulteriore limite dato dal rispetto del TETTO DI SPESA previsto dall'art. 259 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 (50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce). Il tetto risulta rispettato per le assunzioni a tempo determinato già autorizzate e attualmente in corso, come illustrato nella seguente tabella:



				<b>Limite Spesa lavoro flessibile 2009</b>	<b>€ 382.618,93</b>	
				<b>Tetto 50 % assunzioni 2009</b>	<b>€ 191.309,47</b>	
<b>Limite spesa massima autorizzata dalla Commissione stabilità EELL</b>					<b>€ 60.120,00</b>	
n.	<b>ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (già autorizzate) in corso nel 2019-2020</b>		<b>Durata (fino a)</b>	<b>COSTO ANNUO UNITARIO</b>	<b>COSTO ANNUO 2020</b>	<b>COSTO ANNUO 2021</b>
1	DIRIGENTE LL.PP. art..110 co.1 <i>*risolto nel sett 2021</i>	28/12/2018	3 anni	59.859,64	€ 59.859,64	€ 59.859,64
<b>TOTALE SPESA</b>					<b>€ 59.859,64</b>	<b>€ 59.859,64</b>
	<b>PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)</b>		<b>Durata</b>	<b>COSTO ANNUO UNITARIO</b>	<b>COSTO ANNUO 2020</b>	<b>COSTO ANNUO 2021</b>
3	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 Progetto SIA	In servizio dal 12/2017	Fino al 31/12/2020	34.173,46	€ 102.520,38 (non rileva ai fini del limite)	=====

<b>PROSPETTO CONTABILE PER L'ANNO 2022 – ASSISTENTI SOCIALI – Fondo Povertà</b>						
N.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	PERIODO DI ASSUNZIONE	SCADENZA A CONTRATT O	COSTO ANNUO UNITARIO	COSTO ANNUO 2020*	COSTO ANNUO 2021/2022*
1	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1 (PROROGA CONTRATTO PER 12 MESI)	16.04.2022	15.04.2023	34.173,46	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)	34.173,46 (non rileva ai fini del limite)
8	ASSISTENTI SOCIALI Cat. D1		Giu-lug 2022	34.173,46	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)	€ 273.387,68 (non rileva ai fini del limite)

*\*FINANZIAMENTO CON FONDO POVERTÀ DEL M.L.P.S*



Si prevedono le seguenti assunzioni, in deroga ai vincoli assunzionali fissati dal legislatore, con copertura finanziaria derivante da risorse etero-finanziate:

- come da deliberazione nr. 45/2021 per l'anno 2022 all'assunzione di nr. due unità di categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e determinato, con il profilo di Tecnici dell'accoglienza per un periodo non superiore a 24 mesi a tempo pieno e determinato per mesi 12, con coperta totale con Fondi PON Inclusion FSE 2014/2020 tramite il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come indicato nel prospetto seguente:

NR.	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (non soggetto al limite)	COSTO ANNUO TOTALE
2	TECNICI DELL'ACCOGLIENZA - CTG. C1	62.247,15 €

#### ESPRIME

**Il proprio parere favorevole sulla Proposta di Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Municipale, avente ad oggetto "Approvazione Piano triennale dei fabbisogni, triennio 2022-2024 - art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449 e art.6 commi 2, 3, 6 del D. Lgs. n.165/2001", limitatamente alle assunzioni a tempo pieno e determinato, con copertura totale mediante finanziamento del Fondo Povertà del M.L.P.S., prevedendo la proroga di un anno del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato".**

**Marano di Napoli, li 07/04/2022**

**Il Collegio dei Revisori**



Il presente verbale viene così sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

dott.ssa Gerardina BASILICATA

\_\_\_\_\_

dott. Giuseppe GARRAMONE

\_\_\_\_\_

dott. Valentino ANTONETTI

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott.ssa Giovanna IMPARATO

\_\_\_\_\_



**PUBBLICAZIONE**

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 13/04/2022

Marano di Napoli li 13/04/2022

Il Responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_



IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on line.

( ) è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 4- del D.Lgs 267/00.

Marano di Napoli , li 13/04/2022

**IL RESPONSABILE**

\_\_\_\_\_



**CONFORMITA'**

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano di Napoli , li

**IL RESPONSABILE**

